



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 328/2022 del 15/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ALLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI - LEGGE 160/2019.**

L'anno duemilaventidue, addì quindici del mese di Dicembre, alle ore 14:30, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Valter Orsi	SI	
Barbara Corzato	SI	
Anna Donà	SI	
Alessandro Maculan	SI	
Cristina Marigo		SI
Aldo Munarini	SI	
Sergio Rossi	SI	
Matteo Trambaiolo	SI	

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, d.ssa Paola Pezzin.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Schio, classificato tra i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.....Euro 50,00;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare...Euro 1,20;

Considerato che, per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici la tariffa base giornaliera, fissata per il Comune di Schio dall'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, è pari a Euro 1,20;

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale adottate in data 29 marzo 2021, con le quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019, deliberazione n. 42/2021;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, deliberazione n. 43/2021;

Considerato che con l'articolo 30, comma 3 – lett. f) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale approvato con la sopra richiamata delibera del Consiglio Comunale n. 42/2021, la riduzione per le occupazioni temporanee

poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, era stata fissata al 50%;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale del 12.04.2021, n. 62, con cui sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa delibera;
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 12.04.2022 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nelle aree destinate ai mercati;

Considerato che l'applicazione delle tariffe di base stabilite dalla Giunta Comunale con la suddetta delibera n. 62/2021 in combinazione con la riduzione stabilita dal Regolamento per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante avrebbe comportato un significativo incremento del prelievo, in riferimento alla specifica tipologia di occupazione, rispetto alle tariffe del canone di occupazione – COSAP in vigore fino all'anno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 21.06.2022, n. 142, con cui si poneva rimedio per l'anno 2022 al notevole aumento del prelievo a carico delle occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, stabilendo per le stesse una tariffa di base pari ad Euro 1,20 per le occupazioni in zona di categoria 1<sup>a</sup> ed euro 0,98 per quelle in zona di categoria 2<sup>a</sup>,

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.11.2022, n. 75, avente per oggetto "Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" si è stabilito di modificare, tra le altre, la precedente riduzione per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, portandola, a partire dal 1° gennaio 2023, all'80%;

Considerato che il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe, da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, e che, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la determinazione delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra precisato, che anche per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ritornino applicabili i coefficienti già previsti per la tariffa standard, di cui all'art. 1 comma 827 della legge 160/2019, e le conseguenti tariffe di

base, nei modi stabiliti con la propria deliberazione del 12/04/2021, n. 62, e quindi secondo le seguenti misure:

**TARIFFA BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO**

<b>OCCUPAZIONI GIORNALIERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	<b>Coefficiente applicato</b>	<b>Tariffa base applicabile</b>
ZONA/CATEGORIA 1	2,000 (x € 1,20)	€ 2,40
ZONA/CATEGORIA 2	1,617 (x € 1,20)	€ 1,94

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento "*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02 febbraio 2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 febbraio 2022, "Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, visto l'urgenza a provvedere;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di stabilire che anche per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano interamente per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si applichino i coefficienti già previsti per la tariffa standard, di cui all'art. 1 comma 827 della legge 160/2019, e le conseguenti tariffe di base, nei modi determinati con la propria deliberazione del 12.04.2021, n. 62, e quindi secondo le seguenti misure:

## TARIFFA BASE CANONE UNICO PER IL COMUNE DI SCHIO

<b>OCCUPAZIONI GIORNALIERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>	<b>Coefficiente applicato</b>	<b>Tariffa base applicabile</b>
ZONA/CATEGORIA 1	2,000 (x € 1,20)	€ 2,40
ZONA/CATEGORIA 2	1,617 (x € 1,20)	€ 1,94

2) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 e sulle stesse saranno applicate, per il calcolo del canone effettivamente dovuto per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, i coefficienti di riduzione stabiliti dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 42/2021, come successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.11.2022, n. 75;

3) di confermare per l'anno 2023 le tariffe del canone unico per spazi ed aree destinati al commercio su aree pubbliche (mercati), come stabilite con la propria deliberazione n. 83 del 12.04.2022;

4) di confermare per l'anno 2023 tutte le altre tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, già approvate con la propria deliberazione n. 62 del 12.04.2021 specificata in premessa;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, la tariffe così adottate consentono di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone patrimoniale;

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme che saranno ritenute più idonee allo scopo.

- - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Paola Pezzin

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 22/12/2022 al 06/01/2023.

Il Segretario Generale  
F.to Chiara Perozzo

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 10/01/2023

Il Segretario Generale  
F.to Chiara Perozzo

---